VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE

TRA

BCC/AZIENDA .....CON SEDE IN .....IN PERSONA DEL .....

E

LE RRSSA .....

BANCA DEL TEMPO SOLIDALE

Viene istituita una "Banca del Tempo Solidale" per i dipendenti della Banca/Azienda, finalizzata a supportare attraverso la fruizione di permessi retribuiti quei lavoratori che si trovino ad affrontare gravi e documentate situazioni personali, o familiari, ovvero a svolgere attività di rilievo sociale.

DESTINATARI DEI PERMESSI DELLA BANCA DEL TEMPO SOLIDALE

Destinatari dei permessi della "Banca del Tempo Solidale" sono i lavoratori che abbiano esaurito la dotazione di ferie e di permessi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva del Credito Cooperativo, siano già donatori in favore della predetta "Banca del Tempo Solidale", e si trovino in una delle seguenti condizioni:

a. siano assenti continuativamente per malattia e risultino destinatari di un periodo di comporto residuo inferiore ai 30 giorni;
b. siano titolari di permessi ex art. 33, comma 6, L. 104/1992 per sé stessi;
c. siano destinatari di permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992 per i propri figli e/o per il coniuge e/o convivente more uxorio;
d. assistano in caso di grave infermità ex art. 4, comma 1, L. 53/2000 il coniuge, un parente entro il secondo grado o il convivente more uxorio, un affine entro il primo grado;
e. necessitino di assentarsi per motivi legati a disagi comportamentali dei figli che abbiano fino a 25 anni di età (ad esempio: tossicodipendenza, alcoolismo, bulimia/anoressia, problemi collegati ad episodi di bullismo; bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);
f. necessitino di assentarsi a causa di infortuni, danni o gravi disagi provocati da calamità naturali di rilevante entità (ad esempio: terremoti, alluvioni) che abbiano colpito il lavoratore, il coniuge, i figli, il parente entro il secondo grado,o il convivente more uxorio;
g. svolgano attività di volontariato sociale, civile, ambientale;
h. siano impegnati in attività di assistenza e soccorso nei casi disciplinati dal DPR 194/2001 ed abbiano esaurito la dotazione di permessi ivi prevista all'art. 9, comma primo;

i. rientrino in altre casistiche con caratteristiche di comprovata gravità e/o urgenza diverse da quelle sopra menzionate, che potranno essere valutate ai fini della concessione dei permessi della "Banca del Tempo Solidale".

Il quantitativo annuo massimo di permessi spettante è pari a:

- 30 (trenta) giorni per la causale di cui al punto a);
- 20 (venti) giorni per le causali di cui ai punti *e)* ed *f)*;
- 10 (dieci) giorni all'anno per le restanti causali.

Nella gestione della Banca del Tempo Solidale si avrà cura di mantenere disponibile un quantitativo di permessi utile a coprire i fabbisogni del personale per l'intero anno.

MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI DELLA BANCA DEL TEMPO SOLIDALE

Per l'accesso al beneficio della "Banca del Tempo Solidale" i dipendenti dovranno presentare apposita richiesta scritta all'Ufficio del personale della Banca attraverso il modello allegato.

La richiesta dovrà contenere:

- la causale di assenza;
- i giorni di permesso richiesti;
- idonea documentazione attestante la sussistenza della situazione di necessità o della finalità del permesso.

La Banca/Azienda darà riscontro al richiedente entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta previa verifica congiunta con le RSA.
L'ammissione al beneficio in parola è effettuata rispettando l'ordine temporale di ricevimento delle richieste ed è ammessa nell'ambito della complessiva dotazione disponibile.
Le ore complessivamente donate, confluite nella "Banca del Tempo Solidale", sono fruibili anche sotto forma di permessi orari, giornate intere, frazionabili in mezze giornate di assenza a titolo di permesso retribuito.
Le giornate di permesso verranno concesse ai lavoratori che hanno già esaurito la dotazione di ferie, permessi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva del Credito Cooperativo.
La Banca/Azienda e le RSA si impegnano alla riservatezza dei dati trattati, sia per quanto riguarda i dati relativi ai dipendenti donatori che quelli riguardanti i dipendenti fruitori.
Ove necessario, i dati sulla Banca del Tempo Solidale saranno divulgati esclusivamente in forma aggregata.

MODALITA' DI ALIMENTAZIONE DELLA BANCA DEL TEMPO SOLIDALE

L'alimentazione della "Banca del Tempo Solidale" avviene mediante donazione, volontaria ed a titolo gratuito, da parte dei dipendenti della Banca, di giornate, ovvero ore, della dotazione individuale riveniente dai seguenti istituti: permessi ex art. 118 CCNL BCC/CRA, banca delle ore, permessi per ex festività, ferie.

La donazione di giornate di ferie e di ore di permesso normata dal presente Accordo avviene senza pregiudizio per il diritto al riposo settimanale ed al periodo minimo di ferie annuale (D.Lgs. 8/4/2003, n. 66).

I lavoratori potranno contribuire alla Banca del Tempo Solidale, attraverso il modello allegato, donando un minimo di 1 ora riveniente dai permessi di cui alle lettere a) e b) che seguono, ovvero di una giornata per le causali di cui alle lettere c), d), e) che seguono.
Il personale delle aree professionali e della categoria dei quadri direttivi potrà contribuire alla Banca del Tempo Solidale attingendo dalla disponibilità individuale riveniente dai seguenti istituti, elencati in ordine di priorità, salvo diversa indicazione del dipendente:

a) permessi ex art. 118 CCNL BCC/CRA;
b) monte ore di banca delle ore individuale (artt. 127 CCNL BCC/CRA – aree professionali);
c) permessi ex festività maturati e non goduti (ART. 53 CCNL BCC/CRA);
d) ferie, con priorità per i giorni maturati in anni pregressi e non ancora goduti, ovvero rispetto al quantitativo eccedente il limite di legge per quelle relative all'anno in corso;
e) per l'anno 2019 attraverso il "permesso solidale" (art. 15 Accordo 9 gennaio 2019).

I dirigenti potranno contribuire alla Banca del Tempo Solidale attingendo dalla disponibilità individuale riveniente dai seguenti istituti, elencati in ordine di priorità, salvo diversa indicazione del dipendente:

a) permessi ex festività maturati e non goduti;
b) ferie, con priorità per i periodi maturati in anni pregressi e non ancora goduti, rispetto al quantitativo eccedente il limite di legge per quelle relative all'anno in corso (5 giorni).

Le parti concordano che le previsioni del presente Accordo hanno carattere sperimentale dal …….e fino al dicembre 2020.
Le parti, si incontreranno entro il mese di ottobre 2020 per valutare congiuntamente gli effetti del presente Accordo anche con riferimento al confronto complessivo sulla materia che si svolgerà tra Federcasse e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali.
……, lì ……
Letto, approvato e sottoscritto.

BCC ……

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali……..